

N. 02265/2009 REG.SEN.
N. 00159/2008 REG.RIC.
N. 00160/2008 REG.RIC.
N. 00161/2008 REG.RIC.
N. 00162/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 159 del 2008, proposto da:
Comune di Valgrana, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Silvio Crapolicchio, con domicilio eletto presso l'avv. Rosanna Pioppo in
Torino, piazza Statuto, 4;

contro

Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati
Uniti, 45;
Ministero dell'economia e delle finanze;

sul ricorso numero di registro generale 160 del 2008, proposto da:
Comune di Salerano Canavese, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dall'avv. Silvio Crapolicchio, con domicilio eletto presso l'avv. Rosanna
Pioppo in Torino, piazza Statuto, 4;

contro

Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Ministero dell'economia e delle finanze;

sul ricorso numero di registro generale 161 del 2008, proposto da: Comune di Marsaglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Crapolicchio, con domicilio eletto presso l'avv. Rosanna Pioppo in Torino, piazza Statuto, 4;

contro

Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Ministero dell'economia e delle finanze;

sul ricorso numero di registro generale 162 del 2008, proposto da: Comune di Racconigi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Crapolicchio, con domicilio eletto presso l'avv. Rosanna Pioppo in Torino, piazza Statuto, 4;

contro

Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Ministero dell'economia e delle finanze;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 159 del 2008:

- del comunicato del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale, del 13.11.2007, pubblicato sul sito internet www.finanzalocale.interno.it e conosciuto dal Comune successivamente, avente ad oggetto "modalità di quantificazione definitiva ed erogazione del fondo ordinario 2007" ed allegata tabella avente ad oggetto la "Riduzione in misura proporzionale del contributo ordinario anno 2007 fino alla concorrenza della somma di 609,4 milioni (articolo 2, commi da 33 a 46, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 e decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127", con la quale si è comunicato il taglio ai fondi erogati al Comune sull'asserita immediata applicabilità dell'art. 3, comma 2, decreto legge n. 81/2007, limitatamente alla parte in cui prevede la riduzione del contributo erogato in favore del Comune di Valgrana di € 13.365, 70;

- di ogni altro atto antecedente, previo o successivo comunque presupposto o connesso al provvedimento impugnato;

quanto al ricorso n. 160 del 2008:

- del comunicato del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale, del 13.11.2007, pubblicato sul sito internet www.finanzalocale.interno.it e conosciuto dal Comune successivamente, avente ad oggetto "modalità di quantificazione definitiva ed erogazione del fondo ordinario 2007" ed allegata tabella avente ad oggetto la "Riduzione in misura proporzionale del contributo ordinario anno 2007 fino alla concorrenza della somma di 609,4 milioni (articolo 2, commi da 33 a 46, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 e decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127", con la quale si è comunicato il taglio ai fondi erogati al Comune sull'asserita immediata applicabilità dell'art. 3, comma 2, decreto legge

n. 81/2007, limitatamente alla parte in cui prevede la riduzione del contributo erogato in favore del Comune di Salerano Canavese di € 6.869,57;

- di ogni altro atto antecedente, previo o successivo comunque presupposto o connesso al provvedimento impugnato;

quanto al ricorso n. 161 del 2008:

- del comunicato del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale, del 13.11.2007, pubblicato sul sito internet www.finanzalocale.interno.it e conosciuto dal Comune successivamente, avente ad oggetto "modalità di quantificazione definitiva ed erogazione del fondo ordinario 2007" ed allegata tabella avente ad oggetto la "Riduzione in misura proporzionale del contributo ordinario anno 2007 fino alla concorrenza della somma di 609,4 milioni (articolo 2, commi da 33 a 46, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286 e decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127", con la quale si è comunicato il taglio ai fondi erogati al Comune sull'asserita immediata applicabilità dell'art. 3, comma 2, decreto legge n. 81/2007, limitatamente alla parte in cui prevede la riduzione del contributo erogato in favore del Comune di Marsaglia di € 10.163,05;

- di ogni altro atto antecedente, previo o successivo comunque presupposto o connesso al provvedimento impugnato;

quanto al ricorso n. 162 del 2008:

- del comunicato del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale, del 13.11.2007, pubblicato su sito internet www.finanzalocale.interno.it e conosciuto dal Comune successivamente, avente ad oggetto "modalità di quantificazione definitiva ed erogazione del fondo ordinario 2007" ed allegata tabella avente ad oggetto la "Riduzione in misura proporzionale del contributo ordinario anno 2007 fino alla concorrenza della somma di 609,4 milioni (articolo 2, commi da 33 a 46, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge

24 novembre 2006 n. 286 e decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127", con la quale si è comunicato il taglio ai fondi erogati al Comune sull'asserita immediata applicabilità dell'art. 3, comma 2, decreto legge n. 81/2007, limitatamente alla parte in cui prevede la riduzione del contributo erogato in favore del Comune di Racconigi di € 60.001,42;

- di ogni altro atto antecedente, previo o successivo comunque presupposto o connesso al provvedimento impugnato.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti delle cause;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2/7/2009 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con distinti ricorsi giurisdizionali di identico contenuto, tutti regolarmente notificati alle intime amministrazioni e rispettivamente iscritti ai nn. r.g. 159, 160, 161 e 162 del 2008, i comuni piemontesi di Valgrana, Salerano Canavese, Marsaglia e Racconigi hanno impugnato il provvedimento del Ministero dell'interno con cui è stata operata una riduzione dei contributi ordinari per l'anno 2007 e il relativo comunicato apparso sul sito web del Ministero, con la seguente quantificazione della riduzione operata nei confronti di ciascun comune:

- Comune di Valgrana: € 13.365,70;

- Comune di Salerano Canavese: € 6.869,57;

- Comune di Marsaglia: € 10.163,05;

- Comune di Racconigi: € 60.001,42.

Le doglianze formulate dagli enti ricorrenti fanno riferimento, come si avrà modo di illustrare più diffusamente in parte motiva, al meccanismo di revisione degli estimi catastali degli immobili introdotto dall'articolo 2, commi da 33 a 46, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, destinato, secondo le previsioni, a provocare un maggior gettito dell'imposta comunale sugli immobili, da compensarsi con uguale riduzione dei trasferimenti erariali.

Con l'articolo 3, comma 2, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 2 luglio 2007, n. 81, il legislatore ha poi dettato disposizioni transitorie per l'anno 2007, stabilendo che la riduzione complessiva dei trasferimenti erariali, quantificata con precedente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in complessivi € 609.400.000, sarebbe stata provvisoriamente applicata ai singoli comuni in misura proporzionale alla maggiore base imponibile comunicata per ogni ente dall'Agenzia del territorio.

In difetto di comunicazioni attendibili da parte dell'Agenzia, peraltro, il Ministero dell'interno provvedeva a ridurre i trasferimenti erariali in uguale percentuale, pari a circa l'8% del fondo ordinario annuo, per la generalità dei comuni, facendo salva la possibilità degli stessi di operare maggiori accertamenti in entrata per l'I.C.I. e di ricorrere ad anticipazioni di cassa, con oneri per interessi passivi a carico dello Stato.

Ad avviso degli esponenti, tale riduzione generalizzata dei trasferimenti ordinari, non correlata ai presumibili introiti derivanti dalla revisione degli estimi catastali, violerebbe il citato art. 3, comma 2, del d.l. n. 81/2007 nonché gli artt. 97 e 118 della Costituzione e l'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; i provvedimenti impugnati, inoltre, sarebbero affetti da eccesso di potere per disparità di trattamento, violazione del principio di uguaglianza, ingiustizia manifesta, assenza del presupposto, travisamento dei fatti, contraddittorietà, sviamento,

irragionevolezza, illogicità, carenza, assenza e/o erroneità della motivazione, vessatorietà.

In via pregiudiziale, peraltro, gli enti ricorrenti denunciano la presunta illegittimità costituzionale della richiamata disposizione legislativa che indurrebbe i comuni a prevedere un attivo di bilancio in realtà inesistente, ponendosi in contrasto con i principi di correttezza e trasparenza di cui all'art. 97 della Costituzione nonché con i principi di autonomia organizzativa e contabile degli enti locali previsto dall'art. 118.

Sulla scorta di tali censure, i ricorrenti instano conclusivamente per l'annullamento in parte qua del provvedimento impugnato, previa sospensione dell'esecuzione e rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Si è costituita in tutti i giudizi l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, in rappresentanza del Ministero dell'interno, depositando e facendo proprio un dettagliato rapporto informativo della Direzione centrale della finanza locale, con il quale si argomenta principalmente nel senso dell'irricevibilità e dell'inammissibilità del ricorso.

Con ordinanze collegiali nn. 166, 167, 168 e 169 del 21 febbraio 2008, sono state respinte, per carenza di periculum, le istanze cautelari proposte in via incidentale dai ricorrenti.

In prossimità della pubblica udienza, la difesa dei ricorrenti ha depositato, in ogni giudizio, memorie di identico contenuto, essenzialmente tese a contrastare le argomentazioni dell'Amministrazione resistente.

Chiamati all'udienza del 2 luglio 2009, infine, i ricorsi sono stati ritenuti in decisione.

DIRITTO

1) I comuni piemontesi di Valgrana, Salerano Canavese, Marsaglia e Racconigi contestano, con distinti ricorsi giurisdizionali di identico contenuto, il

provvedimento del Ministero dell'interno con cui è stata operata una riduzione dei contributi ordinari loro spettanti per l'anno 2007 e il comunicato apparso sul sito web del Ministero con l'indicazione della riduzione per ciascun ente.

2) I quattro ricorsi sono connessi dal punto di vista oggettivo e propongono identiche questioni giuridiche, cosicché si prestano ad essere riuniti perché siano decisi con unica sentenza.

3) Per un'adeguata comprensione della complessa vicenda, è opportuno anteporre allo scrutinio delle eccezioni processuali una ricostruzione dei termini della controversia che, come anticipato nelle premesse in fatto, è collegata al meccanismo di revisione degli estimi catastali degli immobili introdotto dall'articolo 2, commi da 33 a 46, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

Nella sostanza, tale meccanismo era destinato, attraverso l'individuazione di cinque fattispecie di maggiori entrate I.C.I., a provocare un maggior gettito presunto dell'imposta medesima, per compensare il quale sarebbero stati ridotti in pari misura i trasferimenti erariali ai comuni.

I criteri e le modalità della riduzione dovevano essere stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Per l'anno finanziario 2007, venne emanato il d.M. economia 29 dicembre 2006 che, in applicazione di quanto sopra, riduceva i trasferimenti ordinari di € 609.400.000, somma pari all'importo presunto del maggior gettito I.C.I.

Al fine di determinare gli importi definitivi dei trasferimenti spettanti agli enti locali, in luogo dei dati provvisori comunicati dal Ministero dell'interno in data 23 febbraio 2007, venne introdotta la normativa di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 2 luglio 2007, n. 81, in forza del quale, in attesa dell'acquisizione delle certificazioni da parte dei comuni, la riduzione complessiva di € 609.400.000 per l'anno 2007 sarebbe stata

provvisoriamente applicata sulla base delle entrate presunte, stimate dall'Agenzia del territorio e comunicate al Ministero dell'interno entro il 30 settembre 2007.

I dati comunicati dall'Agenzia con nota del 28 settembre 2007, peraltro, stimavano l'incremento del gettito I.C.I. in misura pari a circa 117 milioni di euro, di gran lunga inferiore alla riduzione del fondo ordinario.

In seguito, la stessa Agenzia del Territorio precisava che la stima era frutto di calcoli parziali, a causa dell'incompletezza dei dati disponibili, quindi inutilizzabile per determinare con sufficiente approssimazione l'entità dell'atteso incremento di gettito per i singoli comuni.

In difetto di stime attendibili, il Ministero dell'interno si risolveva ad operare la diminuzione dei trasferimenti erariali in uguale percentuale per la generalità dei comuni, in misura pari a circa l'8% del fondo ordinario, rendendo nota la quantificazione definitiva dei contributi ordinari per l'anno 2007 con comunicato apparso sul sito web del Ministero in data 8 novembre 2007.

Con successiva comunicazione apparsa sul predetto sito in data 13 novembre 2007, qui impugnata, era reso noto l'importo della riduzione applicata nei confronti di ciascun comune.

4) In via preliminare, l'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, eccepisce la tardività dei ricorsi giurisdizionali tesi a denunciare l'illegittimità del sopra descritto meccanismo di riduzione dei contributi ordinari per l'anno 2007.

4.1) Più in dettaglio, il ricorso del Comune di Valgrana (r.g. n. 159 del 2008) è stato notificato a mezzo posta in data 28 gennaio 2008, quindi oltre il sessantesimo giorno decorrente dal 13 novembre 2007, data del provvedimento impugnato; i ricorsi dei comuni di Salerano Canavese, Marsaglia e Racconigi (r.g. nn. 160, 161 e 162 del 2008), notificati in data 11 gennaio 2008, sarebbero ugualmente tardivi rispetto al termine di sessanta giorni decorrente dal 8 novembre 2007, data di

pubblicazione sul sito web del Ministero del comunicato che rendeva nota la riduzione dei trasferimenti per il 2007.

L'eccezione di irricevibilità deve essere, in entrambi i casi, disattesa in quanto l'Amministrazione resistente non comprova la data di avvenuta conoscenza dei provvedimenti impugnati.

La data di pubblicazione di tali atti sul sito internet dell'Amministrazione costituisce, in tal senso, elemento insufficiente, poiché l'inserimento su un sito internet dei provvedimenti amministrativi, nonostante l'indiscutibile efficacia di tale modalità di comunicazione, non risulta elevato dalla legge a strumento diretto ad assicurare la legale conoscenza degli stessi e, in conseguenza, la pubblicazione degli atti secondo tale modalità mantiene valore di semplice pubblicità notizia (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 27 giugno 2005, n. 3103; T.A.R. Lazio, sez. III, 4 novembre 2003, n. 9430).

4.2) In secondo luogo, l'eccepiente sostiene che i ricorsi, in ogni caso, avrebbero dovuti essere presentati nei termini avverso il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2006, n. 301, trattandosi del provvedimento che, pur in via presuntiva, ha operato la reale riduzione del complesso dei trasferimenti erariali per l'anno 2007.

Anche questa eccezione non ha pregio, poiché il menzionato decreto si limitava a quantificare l'importo complessivo della riduzione che, giusta le previsioni normative contestualmente richiamate, erano destinate ad essere compensate dai maggiori introiti derivanti dalla revisione degli estimi catastali.

E' solo con i successivi provvedimenti di riduzione dei fondi, operata in modo percentualmente uguale per ciascun comune e svincolato dagli incrementi dell'I.C.I., che detta riduzione, come rileva la ricorrente, si traduce in atto ed assume carattere direttamente lesivo degli interessi degli enti ricorrenti.

5) Ancora in via preliminare, l'Amministrazione resistente eccepisce l'inammissibilità dei ricorsi per assenza di danno.

L'eccezione deriva dalla constatazione che la riduzione di cui si controverte ha natura provvisoria, in attesa delle certificazioni con cui ciascun comune renderà noti i propri maggiori introiti.

In ogni caso, con l'art. 3, comma 2, del d.l. n. 81/2007, i comuni sono stati autorizzati a prevedere e accertare convenzionalmente quale maggiore introito dell'I.C.I. un importo pari alla detrazione effettuata, così annullando, secondo l'eccepiente, ogni possibile danno sotto il profilo della competenza.

Quanto ai danni legati ad eventuali carenze di liquidità, essi sarebbero annullati, sempre ad avviso dell'Amministrazione resistente, dalla previsione contenuta nel quinto comma del citato art. 3, in forza della quale i maggiori oneri in termini di interessi passivi per le anticipazioni di cassa che i comuni abbiano dovuto attivare sono posti a carico dello Stato e rimborsati ai comuni nel limite complessivo di 6 milioni di euro.

Tali argomenti erano stati già proposti dalla difesa erariale in analoga controversia giurisdizionale e disattesi dal T.A.R Veneto, sez. I, con sentenza n. 2006 del 16 luglio 2008, ove si rileva che “quand'anche si trattasse di misure effettivamente transitorie, le stesse hanno comunque prodotto effetti, incidendo sui bilanci comunali, i quali hanno visto contrarre le proprie entrate per somme corrispondenti alla riduzione generalizzata, sul bilancio 2007, in misura pari all'8,58%. Vero è che i Comuni medesimi sono stati autorizzati ad iscrivere convenzionalmente in bilancio somme pari alle detrazioni operate sui trasferimenti in discussione; tuttavia, si tratta di entrate palesemente fittizie, rispetto alle quali viene prevista la possibilità di chiedere anticipazioni di cassa fino a quattro mesi, con la garanzia soltanto delle maggiorazioni a titolo di interessi legali sulle anticipazioni, ma non del rimborso della sorte capitale”.

Il Collegio condivide e fa propri i principi enunciati nel precedente giurisprudenziale, che si attaglia perfettamente ai casi di cui si discute, con la sola precisazione che il meccanismo di salvaguardia approntato dal legislatore non garantisce appieno i comuni sotto il profilo del rimborso dei maggiori oneri per interessi passivi, non essendone previsto l'illimitato accollo al bilancio dello Stato, ma solo entro un predeterminato limite massimo (6 milioni di euro) che dovrà essere eventualmente ripartito in misura proporzionale ai maggiori oneri certificati. Per tali ragioni, l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi è priva di fondamento e deve essere respinta.

6) Si può prescindere, inoltre, dal vaglio della questione di legittimità costituzionale introdotta dai ricorrenti, con riferimento alle disposizioni normative che fondano la contestata riduzione dei trasferimenti erariali, in ragione degli autonomi profili di lesività che, in disparte il contenuto delle disposizioni predette, connotano i provvedimenti impugnati.

7) La disamina nel merito delle controversie induce una chiara diagnosi di fondatezza delle censure dedotte dai comuni ricorrenti.

Infatti, come si è avuto modo di illustrare sub 3), il d.l. n. 262/2006, convertito in legge n. 286/2006, e il d.l. n. 81/2007, convertito in legge n. 127/2007, hanno previsto una riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni in stretta connessione con la previsione di un extraggettito dell'I.C.I. che sarebbe stato provocato da alcune disposizioni innovative contenute nelle medesime fonti normative.

In altre parole, il "taglio" dei contributi ordinari ai comuni trova esatta corrispondenza, nel disegno legislativo, con le maggiori entrate determinate dall'applicazione delle nuove previsioni ampliative della base imponibile dell'I.C.I.

L'accennata corrispondenza (o compensazione) è destinata a tradursi in atto, a regime, sulla base dei dati contenuti nelle certificazioni inviate da ogni comune relativamente all'importo dell'accennato extraggettito I.C.I.

Per il solo anno 2007, era previsto che la riduzione fosse provvisoriamente operata sulla base delle entrate presunte e comunicate al Ministero dell'interno, entro il 30 settembre, dall'Agenzia del territorio.

La lettera della legge è chiara, quindi, nel porre una vincolante correlazione tra il maggior gettito dell'I.C.I. e il taglio dei fondi ordinari, sulla base dei dati autocertificati dai comuni interessati ovvero, provvisoriamente per il 2007, delle stime operate dall'Agenzia del territorio.

La trasmissione di dati incompleti (o inattendibili) da parte dell'Agenzia del territorio ha impedito, secondo la ricostruzione di fatti esposta dal Ministero dell'interno, di rendere operativo il meccanismo previsto per il 2007 e ha indotto la medesima Amministrazione ad attuare, quale unica soluzione asseritamente praticabile, la riduzione indifferenziata che i comuni ricorrenti fanno oggetto di censura.

Tale scelta, però, si pone completamente al di fuori del quadro delineato dalle fonti normative e contrasta frontalmente con il meccanismo ivi previsto che, si ribadisce, pone la riduzione dei fondi in inderogabile rapporto di corrispondenza con l'extragettito I.C.I.

Equivale a dire che, nonostante le difficoltà operative denunciate dall'amministrazione, essa non era autorizzata a introdurre nuovi e diversi parametri di ripartizione dei "tagli" estranei e contrastanti con le previsioni normative.

I rilievi critici dei ricorrenti sono meritevoli di condivisione anche laddove segnalano come il meccanismo transitoriamente introdotto dal Ministero dell'interno, ripartendo la riduzione dei trasferimenti in modo percentualmente uguale per la generalità dei comuni, risulti potenzialmente discriminatorio a danno di quegli enti che, di fatto, abbiano avuto ridotti o inesistenti aumenti del gettito dell'I.C.I. (contestualmente provocando indebiti vantaggi per quei comuni che, per

la presenza di numerosi immobili suscettibili di produrre un maggior gettito I.C.I., ne abbiano tratto benefici finanziari in misura ben superiore alla diminuzione dei trasferimenti).

8) Per tali ragioni, i ricorsi devono considerarsi fondati e vanno, pertanto, accolti. Si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previamente riuniti, li accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, nel limite dell'interesse dei ricorrenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 2/7/2009 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Richard Goso, Primo Referendario, Estensore

Paola Malanetto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/09/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO